

CORSO

LA GESTIONE DELLA FORMAZIONE E DELLA SICUREZZA NEGLI EVENTI

BERGAMO, giovedì 21 settembre 2023 - dalle 14.45 alle 16.45



Relatrice: Lara Calanni Pileri

Ordine del giorno

- Presentazione evento
- Definizione location: dove si fa?
- Ci sono altri eventi?
- Programma dell'evento: illustrare attività varie nelle giornate
- Affollamento?
- Quali criticità?
- Adempimenti?
- Responsabilità?
- Risorse da coinvolgere?
- Catena di comando?





Riunione

1. Sindaco
2. Organizzatore dell'evento
3. Responsabile sicurezza evento (safety event manager)
4. Coordinatore emergenza
5. Responsabile soccorso sanitario
6. Responsabile comunicazione
7. Referente Operatori safety eventi
8. Addetti prevenzione incendio
9. Pubblica Sicurezza

RESPONSABILE della SICUREZZA DELL'EVENTO
SAFETY MANAGER


COORDINATORE DELLE EMERGENZE

EMERGENZE SANITARIE	INCENDIO	ORDINE PUBBLICO	VIABITA'	GESTIONE MANIFESTAZIONE
VOLONTARI 118 Servizio Ambulanza con soccorritori	VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	POLIZIA LOCALE/ CARABINIERI	POLIZIA LOCALE / VIGILI FUOCO VOLONTARI	ASSOCIAZIONE/ ENTE RESPONSABILE OPERATORI/VOLONTARI
Referente RESPONSABILE AREA SANITARIA	REFERENTE DEL SERVIZIO	REFERENTE DEL SERVIZIO	Referente	Referente del Servizio

RESPONSABILE VARCHI

RESPONSABILE SAFETY POINT

SPEAKER POSTAZIONI AUDIO



RESPONSABILE
SICUREZZA
DELL'EVENTO

TECNICI IN COMMISSIONE DI
VIGILANZA
(diversi secondo competenze)

PROFESSIONISTI CERTIFICATORI
(diversi secondo competenze)

ORGANI DI VIGILANZA (Polizia
Locale, PS, VVF, Spresal, Sian,
Sisp)

COORDINATORE
EMERGENZE

SOCCORRISTORI
SANITARI

VVF

Commissione Provinciale di vigilanza pubblico spettacolo

La Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, istituita presso la Prefettura, con decreto del Prefetto è composta come segue:

1) Prefetto o suo delegato	PRESIDENTE
2) Questore o suo delegato	COMPONENTE EFFETTIVO
3) Comandante Provinciale Vigili del Fuoco o suo delegato	COMPONENTE EFFETTIVO
4) Sindaco o suo delegato	COMPONENTE EFFETTIVO
5) Funzionario dell'Ufficio del Genio Civile	
6) Funzionario medico designato dalla Azienda Sanitaria locale	
7) Esperti in impiantistica elettrica, prevenzione, igiene e sicurezza sul lavoro designati dall'A.S.L.	

Commissione Provinciale di vigilanza pubblico spettacolo

Inoltre, fanno parte della Commissione:

i rappresentanti degli esercenti i locali di pubblico spettacolo in relazione alla materia da trattare.

Fanno, altresì, parte della Commissione, su loro richiesta:

i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori dello spettacolo.

Ove occorra, alla Commissione potranno essere aggregati:

- Esperti in acustica, designati dalla sede RAI
- Funzionari veterinari, designati dall'Azienda Sanitaria Locale
- Esperti in materia di impiantistica sportiva designati dal CONI
- Rappresentanti della locale Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici

Testo Unico delle
Leggi di Pubblica
sicurezza
*R.D. n. 773 del 1931
e relativo
Regolamento
d'esecuzione R.D. n.
635 del 1940*

Regolamenti
provinciali/comunali

Disposizioni di legge nello
specifico settore (equidi,
haccp, rally, circensi, armi
bianche)

D. Lgs. 81/08

D.I. 22/07/2014
DECRETO PALCHI

D.M. 18 MARZO 1996
Norme costruzione ed esercizio
impianti sportivi

D.M. 1,2,3/09/2021
EX 10/3/98

DM 18/5/2007 "Norme di
sicurezza per le attività di
spettacolo viaggiante".

D. LGS 25/11/2016 N.
222 SCIA

A.S.R. 5/08/2014
ASSISTENZA SANITARIA

Nota STAFFCNVVF prot. n. 3794 del 12/3/2014 "Raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi per la installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche, con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi"

Il D.M. 22 novembre 2022 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico», in vigore dal 1° gennaio 2023, ha introdotto il capitolo V.15 (attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico) della sezione V dell'allegato 1 al D.M. 3 agosto 2015, estendendo il campo di applicazione del codice ai locali di spettacolo e di trattenimento di cui all'attività n. 65 (limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento) dell'allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.

SCIA **1000** per spettacoli dal vivo che si svolgono in orario compreso tra le ore 8 e le ore 1 del giorno seguente e che sono destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, ha disposto (con l'art. 7, comma 7-sexies, lett. a e b) la proroga della validità fino al **31 dicembre 2023** di questa procedura di **Segnalazione Certificata**, che ora consente l'effettuazione di spettacoli dal vivo (teatro, musica, danza, musical) e proiezioni cinematografiche **senza** il parere della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Tale norma è entrata in vigore il 28 febbraio 2023.

Validità del Doppio Binario

L'art. 2 disciplina il campo di applicazione del decreto, ovvero si può applicare alle attività di **intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico**, svolte al chiuso **o all'aperto**, di cui all'allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero **65, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione, in alternativa** alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui **al decreto** del Ministro dell'interno del **19 agosto 1996**.

Sono esclusi dalla regola tecnica:

- i luoghi **non delimitati**;
- gli esercizi pubblici dove sono impiegati strumenti musicali o apparecchi musicali, **in assenza** di attività danzanti o di spazi ed allestimenti specifici per gli avventori;
- le attrazioni di **spettacolo viaggiante** regolati con legge 18 marzo 1968, n. 337, per cui si applica la normativa vigente.



Polizia di Stato

**Circolare
Gabrielli**

**DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
FRANCO GABRIELLI – 25 maggio 2017 e 7 GIUGNO 2017**

Qualificazione degli aspetti di SAFETY e SECURITY al fine di individuare le migliori strategie operative.



**Circolare
Capo
Dipartimento
dei VVFF**

**CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE BRUNO
FRATTASI– 19 GIUGNO 2017**

Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di SAFETY.

CAPO DI GABINETTO DOTT. MORCONE – 28 LUGLIO 2017

Modelli organ [REDACTED] in occasione di manifestazioni

ABROGATA



**Direttiva
Ministero
dell'Interno**

CAPO DI GABINETTO DOTT. PIANTEDOSI – 18 LUGLIO 2018

Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche.

CIRCOLARI E DIRETTIVE

- ATTENZIONE ALLA GERARCHIA DELLE FONTI NORMATIVE -

TABELLA PER LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO ("SAFETY")

VARIABILI LEGATE ALL'EVENTO			
Periodicità dell'evento	Annualmente	1	
	Mensilmente	2	
	Tutti i giorni		
	Occasionalmente/all'improvviso		
Tipologia di evento	Religioso	1	
	Sportivo	1	
	Intrattenimento	2	
	Politico, sociale	4	
	Concerto pop/rock	4	
Altre variabili (più scelte)	Prevista vendita/consumo di alcool	1	
	Possibile consumo di droghe	1	
	Presenza di categorie deboli (bambini, anziani, disabili)	1	
	Evento ampiamente pubblicizzato dai media	1	
	Presenza di figure politiche-religiose	1	
	Possibili difficoltà nella viabilità	1	
	Presenza di tensioni socio-politiche	1	
Durata (da considerare i tempi di ingresso/uscita)	<12 ore	1	
	da 12 ore a 3 giorni	2	
	>3 giorni	3	
	In città	1	
	In periferia/paesi o piccoli centri urbani	2	
	In ambiente acquatico (lago, fiume, mare, piscina)	2	

ABROGATA IL 18 LUGLIO 2018

dipvuf.COM-AQ.REGISTRO
UFFICIALE.U.0008794.02-07-2019



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI L'AQUILA

Ai Comuni della provincia di L'Aquila

e, p.c. Alla Prefettura di L'Aquila

Alla Questura di L'Aquila

Oggetto: Partecipazione da parte di questo Comando a Commissioni relative ad attività di pubblico spettacolo e manifestazioni pubbliche in genere.

- Non è necessario convocare la Commissione di vigilanza per i locali, impianti, eventi di pubblico spettacolo **con presenze inferiori a 200 persone**. Infatti, ai sensi del regolamento di esecuzione del TULPS, come modificato dal DPR 311/2001 e dal D.Lgs. 222/2016, **sia i pareri preliminari, sia le verifiche** e gli accertamenti delle Commissioni di cui all'art. 80 del TULPS **sono sostituiti da una relazione di un tecnico abilitato ed iscritto ad albo professionale**.
- Non è necessario convocare la Commissione di vigilanza per manifestazioni in **luogo pubblico (piazze, strade cittadine, parchi pubblici, ecc.)** per le quali l'art. 18 del TULPS prevede il semplice onere di **preavviso al Questore**. L'intervento della Commissione di vigilanza è richiesto per le manifestazioni di pubblico spettacolo per le quali gli artt. **68 e 69 del TULPS** prevedono un regime **autorizzatorio con rilascio della licenza** da parte del Sindaco previa verifica da parte delle citate Commissioni ai sensi dell'art. 80 del TULPS.
- Non è necessario convocare la Commissione di vigilanza in caso di **sagre, feste di paese, e simili ove sono previste esclusivamente installazioni di bancarelle, autonegozi e simili per l'esposizione o vendita di merci varie**.
- Non è necessario, in genere, convocare la Commissione di vigilanza in caso di manifestazioni pubbliche in area all'aperto non recintata e priva di attrezzature destinate allo stazionamento del pubblico. In tal caso corre l'obbligo di ottemperare all'ultimo comma del titolo IX del DM 19/8/1996.

DIRETTIVA PIANTEDOSI



OGGETTO: Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva

A distanza di quasi un anno dall'emanazione delle direttive con le quali sono state impartite indicazioni in merito alle misure di *safety* da adottare in occasione di pubbliche manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo, è emersa la necessità, sulla base del monitoraggio degli esiti applicativi e del confronto con gli enti esponenziali delle realtà territoriali, di una rivisitazione e di una *reductio ad unum* delle precedenti linee di indirizzo. Tanto, allo scopo di consentire l'individuazione di più efficaci strategie operative a salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza dei partecipanti, nel rispetto

DIRETTIVA PIANTEDOSI



Con riferimento alle **pubbliche manifestazioni sottoposte a regime autorizzatorio**, l'iniziativa spetta all'organizzatore, che invierà al Comune, con congruo anticipo rispetto alla data dell'evento, l'istanza corredata dalla documentazione necessaria, recante anche l'indicazione delle misure di sicurezza che si intende adottare.

1 - Ove si tratti di **eventi di pubblico spettacolo**, il Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, secondo le previsioni dell'art. 80 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, acquisirà il parere della Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

SI
CVLPS

R.D.773/1931 TULPS

Art. 68 LICENZA DEL QUESTORE O SCIA

Senza licenza del Questore non si possono dare in **luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico**, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, nè altri simili **spettacoli o trattenimenti**, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. **Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività** di cui all'articolo 19 della L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.

Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

R.D.773/1931 TULPS

**Art. 80 VERIFICHE COMMISSIONE TECNICA PER
CONCESSIONE LICENZA**

L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un **teatro o di un luogo di pubblico spettacolo**, prima di aver fatto **verificare** da una **commissione tecnica** la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.

R.D.635/1940 –
ART. 141

Regolamento – RELAZIONE TECNICA < 200 PAX

Per l'applicazione dell'art. 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della L. 18 marzo 1968, n. 337;
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o < a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al 1° comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno.

Salvo quanto previsto dagli artt. 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lett. e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, **non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente**, per i quali la commissione provinciale di cui all'art. 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'art. 141-bis, **nello stesso comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.**



L'eventuale esenzione dai controlli della C.P.V.L.P.S. per una manifestazione, **non esenta assolutamente il titolare dell'attività dall'obbligo di attuare ed osservare comunque tutti i provvedimenti di sicurezza antincendio** necessari per la manifestazione medesima, per la tutela della incolumità sia dei lavoratori addetti, sia delle persone a qualsiasi titolo presenti;



Manifestazioni temporanee, **da svolgersi in locali pubblici o in luoghi all'aperto**, soggette al controllo della Commissione:

ad esempio, le manifestazioni configurabili nelle indicazioni dell'Art. 1 del DM 19.8.1996 (*in particolare ai punti: g - **teatri tenda**; h - circhi; i – luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento; l - luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati **spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico***), e/o nell'attività 83 del DM 16.2.1982 (*locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti*).



I LUOGHI COMPRESI....

- manifestazioni musicali o teatrali svolte in **palasport, in stadi, in palestre**;
- trattenimenti **danzanti svolti in ristoranti, bar, o edifici storici**;
- **conferenze o convegni svolti in aula magna scolastica, in edifici storici, in palestre, in alberghi**;
- **manifestazioni varie** (*concerti, trattenimenti danzanti, karaoke, mostre, sfilate di moda, numeri di varietà, spettacoli di arte varia*) svolte in sale consiliari, edifici industriali o artigianali, centri commerciali, scuole, alberghi, etc;



Manifestazioni che si svolgono in “*luogo all’aperto*” con ciò intendendo “*luoghi ubicati in delimitati spazi all’aperto attrezzati **con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento pubblico***” [DM 19.8.1996];



Non sono soggette, ad esempio, ai controlli della C.P.V.L.P.S. (non applicabilità dell'art. 80 T.U.L.P.S.) sono **le manifestazioni** che si svolgono in **luoghi o spazi all'aperto** (quali piazze e aree urbane), nei quali è possibile, di diritto e di fatto, **l'accesso ad ogni persona, prive di strutture** specificamente destinate allo **stazionamento del pubblico** per assistere a spettacoli e/o manifestazioni varie, anche nei casi in cui è previsto l'uso di palchi o **pedane** per artisti, e/o l'uso di attrezzature elettriche (comprese quelle di amplificazione sonora), **purché installate in aree non accessibili al pubblico.**



D.M. 19.8.1996 TITOLO IX - LUOGHI E SPAZI ALL 'APERTO

L'installazione all'aperto, **anche provvisoria**, di strutture destinate ad accogliere il pubblico o gli artisti **deve essere rispondente alle disposizioni di cui al presente decreto**.

- L'eventuale installazione di **tribune** deve essere conforme alle vigenti disposizioni sugli impianti sportivi.
- Per i luoghi e spazi all'aperto, **utilizzati occasionalmente** ed esclusi dal campo di applicazione del presente decreto in quanto **prive di specifiche attrezzature** per lo stazionamento del pubblico, è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio, la **idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati**, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'**idoneità dei mezzi antincendio**.


DIRETTIVA PIANTEDOSI



2 - Nelle altre ipotesi, invece, il Comune potrà rilasciare direttamente il provvedimento autorizzativo, **indicando nello stesso le misure di sicurezza da adottarsi.**



Qualora nella fase istruttoria vengano in rilievo profili di security o di safety di tale complessità e delicatezza da richiedere un'analisi coordinata e integrata e, comunque, qualora si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, **il Sindaco, o il Presidente della Commissione di vigilanza, ne informerà la Prefettura.**



DIRETTIVA PIANTEDOSI



Infine, con riferimento alle **manifestazioni di cui agli artt. 18 e 25** del regio decreto n. 773 del 1931, il **Questore**, secondo le consuete e consolidate prassi amministrative, **interesserà il Comitato provinciale** per l'ordine e la sicurezza pubblica **solo in relazione a quegli eventi che implicano un livello di rischio tale da imporre una valutazione coordinata da parte delle autorità preposte.**

Nell'ambito di tale Consesso, integrato dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco, potranno valutarsi, unitamente ai profili di *security*, le eventuali misure di *safety* ritenute necessarie all'integrazione del generale dispositivo di sicurezza.

R.D.773/1931

CAPO I - DELLE RIUNIONI PUBBLICHE E DEGLI ASSEMBRAMENTI IN LUOGHI PUBBLICI

Art. 18 - (Art. 17, T.U. 1926)

I promotori di una **riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico**, devono darne avviso, **almeno tre giorni prima**, al Questore.

E' considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia **per il luogo** in cui sarà tenuta, o **per il numero** delle persone che dovranno intervenire, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.

[...]

Le disposizioni di questo articolo **non si applicano alle riunioni elettorali.**

R.D.773/1931

**CAPO II - DELLE CERIMONIE RELIGIOSE FUORI DEI TEMPLI E
DELLE PROCESSIONI ECCLESIASTICHE O CIVILI**

Art. 25 - (Art. 24, T.U. 1926)

Chi promuove o dirige **funzioni, cerimonie o pratiche religiose** fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno **tre giorni prima**, al Questore.

Art. 26 - (art. 25 T.U. 1926)

[...]

Alle **processioni** sono, nel resto, applicabili le disposizioni del capo precedente.

Art. 27 - (art. 26 T.U. 1926)

Le disposizioni di questo capo **non si applicano agli accompagnamenti del viatico e ai trasporti funebri**, salve le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanità pubblica e di polizia locale.

DIRETTIVA PIANTEDOSI



Linee guida per la caratterizzazione e il dimensionamento delle **misure di sicurezza** finalizzate al contenimento del rischio in **manifestazioni pubbliche** che si tengono in **luoghi all'aperto** in cui si profilano peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, **non assoggettate ai procedimenti di cui all'art. 80** del Regio decreto 18 giugno 1931 n. 773.

OK DIRETTIVA PIANTEDOSI

Luoghi all'aperto – no CVLPS

Peculiari condizioni di criticità

Tipologia dell'evento

Conformazione del luogo

Numero e caratteristiche dei
partecipanti

PECULIARI: Che è proprio, particolare e caratteristico di una determinata persona o cosa (per lo più rispetto ad altre); opposto a comune e generico.

CRITICITÀ: Nel linguaggio scientifico e tecnico, la condizione di una grandezza, dello svolgimento di un fenomeno, del funzionamento di una macchina a livello del loro valore (o punto, o stato) critico.

CRITICO: Grave, difficile, pericoloso.
OVVERO, punto critico, valore critico (di una grandezza), in corrispondenza dei quali si verificano determinati fenomeni.

DIRETTIVA PIANTEDOSI



1. **NORMATIVA PRESA A RIFERIMENTO**

DM 19.08.1996

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

DM 18.03.1996

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi.

DIRETTIVA PIANTEDOSI



2. REQUISITI DI ACCESSO ALL'AREA

Accessibilità mezzi di soccorso: larghezza: 3.50 m, altezza libera: 4.00 m, raggio di volta: 13 m, pendenza: non superiore al 10%, resistenza al carico: almeno 20 t (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore)

Individuazione delle aree di ammassamento per i mezzi di soccorso per la gestione operativa di scenari incidentali configurabili come maxi-emergenze.

Per quanto possibile, oltre ai requisiti di accesso all'area sopra citati dovrà essere individuata una **viabilità dedicata** ai mezzi di soccorso che consenta di raggiungere l'area della manifestazione **senza interferire con i flussi in esodo degli occupanti.**

DIRETTIVA PIANTEDOSI



3. **PERCORSI DI ACCESSO ALL'AREA E DI DEFLUSSO DEL PUBBLICO**

Qualora esigenze diverse da quelle di *safety* richiedano **percorsi separati di accesso all'area e di deflusso** del pubblico, la stessa misura è consentita purché:

- i **varchi** utilizzati come ingressi alla manifestazione abbiano caratteristiche **idonee ai fini dell'esodo**, in caso d'emergenza; oppure
- il **sistema di esodo sia completamente indipendente** dai predetti varchi di accesso.

DIRETTIVA PIANTEDOSI



4. CAPIENZA DELL'AREA DELLA MANIFESTAZIONE

Per le aree destinate alle manifestazioni **deve essere definita una capienza massima**, verificata con la larghezza dei percorsi di allontanamento.

Il numero di varchi di allontanamento **non** dovrà essere **inferiore a tre**, [...] in posizione ragionevolmente contrapposta.

Gli ingressi **anche se di libero accesso**, devono essere **controllati ad esempio con l'emissione di titolo di accesso gratuito ovvero con conta-persone**.

DIRETTIVA PIANTEDOSI



4. CAPIENZA DELL'AREA DELLA MANIFESTAZIONE

Deve essere definita una capienza massima, con una densità di affollamento massima pari a 2 pax/mq e l'affollamento verificato con la larghezza dei percorsi di allontanamento, applicando il parametro di **capacità di deflusso di 250 pax/modulo**.

Il numero di varchi di allontanamento **non** dovrà essere **inferiore a tre**, [...] in posizione ragionevolmente contrapposta con larghezza minima dei varchi e delle vie di allontanamento inserite nel sistema di vie d'esodo non inferiore a 2.40 m.

Gli ingressi **anche se di libero accesso**, devono essere **controllati ad esempio con l'emissione di titolo di accesso gratuito o conta-persone**.

DIRETTIVA PIANTEDOSI



5. **SUDDIVISIONE DELLA ZONA IN SETTORI**

Per affollamento **fino a 10.000 persone non è richiesta**, ai fini di *safety*, la suddivisione in settori.

Per affollamento superiore a 10.000 persone e fino a 20.000 persone, si dovrà prevedere la separazione in almeno due settori. Per affollamento superiore a 20.000 persone si dovrà prevedere la separazione in almeno tre settori. La separazione deve avere definiti requisiti tecnico-dimensionali.

DIRETTIVA PIANTEDOSI



6. **PROTEZIONE ANTINCENDIO**

Congruo numero di estintori portatili, di **adeguata** capacità estinguente, integrati con estintori **carrellati** da posizionare nell'area del palco / scenografia.

Ove non disponibile una rete di idranti, si dovrà prevedere la presenza sul posto di almeno un **automezzo antincendio dedicato** messo a disposizione dall'organizzatore.

Con affluenza di oltre 20.000 persone dovrà essere richiesto il servizio di vigilanza antincendio con l'impiego di automezzi antincendio VV.F.

DIRETTIVA PIANTEDOSI



7. **GESTIONE DELL'EMERGENZA - PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE**

Tenendo conto delle caratteristiche del sito e del tipo di evento, in esito alla valutazione dei rischi, il responsabile dell'organizzazione dell'evento dovrà redigere un piano d'emergenza che dovrà riportare:

- le azioni da mettere in atto in caso d'emergenza;
- le procedure per l'evacuazione, con particolare riferimento alla designazione del personale addetto all'instradamento della folla;
- le disposizioni per richiedere l'intervento degli Enti;
- le apparecchiature e i sistemi per la comunicazione tra gli Enti presenti e l'organizzazione dell'evento;
- le specifiche misure per l'assistenza alle persone diversamente abili.

DIRETTIVA PIANTEDOSI



7. GESTIONE DELL'EMERGENZA - PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Modalità di comunicazione con il pubblico degli elementi salienti del piano d'emergenza prima, durante ed alla fine della manifestazione.

Sistema di diffusione sonora le cui caratteristiche impiantistiche devono prevedere:

- alimentazione elettrica con linea dedicata;
- livello sonoro tale da essere udibile in tutta l'area della manifestazione;
- presenza di un congruo numero di postazioni per le comunicazioni di emergenza in funzione delle caratteristiche dell'area della manifestazione.

DIRETTIVA PIANTEDOSI



7. GESTIONE DELL'EMERGENZA-PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Prevedere un centro di coordinamento per la gestione della sicurezza che consenta le comunicazioni tra gli Enti presenti e tra questi ultimi e l'organizzazione.

Installare **segnaletica di sicurezza**, **segnalare la presenza di ostacoli non immediatamente visibili in caso di aree affollate**, soprattutto a ridosso dei varchi di allontanamento, facendo ricorso alla segnaletica di sicurezza di tipo ordinario **conforme al D. L.vo 81/2008** ed ad ulteriori sistemi di segnalazione ad **alta visibilità**, per manifestazioni in orario serale, indicanti sia eventuali barriere non rimovibili, sia l'ubicazione dei varchi di esodo.

Tali sistemi di segnalazione dovranno essere **posizionati ad un'altezza tale da poter essere visibili** da ogni punto dell'area della manifestazione.

DIRETTIVA PIANTEDOSI



8. OPERATORI DI SICUREZZA

Devono essere previsti operatori destinati alle seguenti mansioni:

1. assistenza all'esodo;
2. instradamento e monitoraggio dell'evento;
3. lotta all'incendio.

l'organizzatore della manifestazione si avvarrà di operatori di sicurezza in possesso dei seguenti requisiti:

DIRETTIVA PIANTEDOSI



8. OPERATORI DI SICUREZZA

- **Associazioni di protezione civile** riconosciute nonché
- **personale in quiescenza** già appartenente alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai Corpi dei Vigili Urbani, dei Vigili del Fuoco, al Servizio Sanitario **per i quali sia stata attestata l'idoneità psico-fisica,**
- **altri operatori in possesso di adeguata formazione** in materia;
- **Addetti alla lotta all'incendio e alla gestione dell'emergenza,** per il rischio elevato con idoneità tecnica.

DIRETTIVA PIANTEDOSI



8. OPERATORI DI SICUREZZA

Per lo svolgimento della funzione di assistenza all'esodo, all'instradamento ed al monitoraggio dell'evento possono essere impiegati operatori in possesso dei requisiti, indistintamente, di cui ai precedenti punti.

1 unità ogni 250 persone presenti.

Ogni 20 operatori almeno 1 coordinatore di funzione.

DIRETTIVA PIANTEDOSI



8. OPERATORI DI SICUREZZA

A questi operatori **deve essere aggiunto** un numero di addetti alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze, **individuato sulla base della valutazione dei rischi di incendio** e conformemente alla pianificazione di emergenza.

Per le manifestazioni caratterizzate da un'alta affluenza sarà richiesto, il servizio di vigilanza antincendio al Comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio.

DIRETTIVA PIANTEDOSI



9. MANIFESTAZIONI DINAMICHE IN SPAZI NON DELIMITATI

Per le manifestazioni dinamiche in spazi non delimitati in cui **non è presente un unico punto di convergenza e di stazionamento** dei partecipanti, dovranno essere osservati i seguenti requisiti essenziali.

- Divieto di detenzione nell'ambito del singolo banco o autonegozio di quantitativi di GPL in utilizzo e deposito superiori a 75 kg.
- Rispetto di una distanza di sicurezza non inferiore a m. 3 tra banchi e/o auto negozi che impiegano GPL
- Gli impianti elettrici e gli impianti utilizzatori di liquidi o gas combustibili devono essere conformi alle specifiche norme tecniche e alla regola dell'arte; dichiarata a firma di tecnici abilitati e presentata ai competenti uffici del Comune ove viene svolta la manifestazione.
- Disponibilità di estintori portatili di idonea capacità estinguente in ragione di uno ogni 100 m² di area coperta ed utilizzata.

DIRETTIVA PIANTEDOSI

10. CASI PARTICOLARI

Per le manifestazioni **storiche** caratterizzate da peculiari criticità e per le quali le **condizioni di tutela dei beni storici, monumentali ed ambientali non consentano la completa attuazione delle misure riportate** nella presente linea guida potrà farsi ricorso, ai fini del **calcolo dei parametri dell'affollamento e dell'esodo**, ai metodi **prestazionali previsti dagli strumenti propri dell'ingegneria della sicurezza**.

Tale approccio individuerà **le condizioni più rappresentative del rischio** e quali siano i livelli di prestazione cui riferirsi in relazione agli obiettivi di sicurezza da perseguire.





impresainungiorno.gov.it

CALANNI PILERI LARA (Esci)

Una pubblica amministrazione più vicina alle imprese è un valore per tutti



PRATICHE IN BOZZA > PROCEDIMENTO > DESCRIZIONE PRATICA

BRESCIA [3359]



UNIONCAMERE

- ▶ Pratiche in bozza
- ▶ Le mie pratiche inviate (MyPage)

- ✓ Descrizione pratica
- ✓ Autorizzazioni
- ▶ Generazione Pratica
 - ▶ Scelta settore
 - ▶ Scelta operazioni
 - ▶ Scelta interventi eventuali
 - ▶ Scelta destinatario
 - ▶ Scelte eventuali
- ▶ Compilazione Pratica
- ▶ Firma
- ▶ Invio
- ▶ Supporto
- ▶ Manuale utente
- ▶ Manuale pagamenti

ASSEGNA UNA DESCRIZIONE ALLA NUOVA PRATICA

Durante la fase di compilazione della pratica è possibile interrompere a piacere l'operazione salvando i dati fino a quel momento inseriti e riprendere successivamente le operazioni.
Per distinguere la pratica dalle altre sulla propria scrivania è necessario fornire una breve descrizione, la quale non avrà nessuna relazione con il Codice Pratica che verrà assegnato successivamente.

COMPILA NUOVA PRATICA:

Descrizione della pratica: [■]

Bozza pubblico spettacolo

Annulla

Conferma



**GUIDA ALL'UTILIZZO DEL PORTALE GAMES
PER ORGANIZZATORI**

Sommario

Premessa	Pag. 2
Creazione e gestione utenza	Pag. 2
Registrazione utente	Pag. 2
Credenziali utente	Pag. 4
Recupero password	Pag. 4
Accesso al portale	Pag. 5
Gestione credenziali utente	Pag. 6
Registrazione di un evento/manifestazione	Pag. 7
Dati generali	Pag. 7
Classificazione del rischio	Pag. 9
Pianificazione dell'assistenza	Pag. 10

Comunicazioni e richieste
Pubblica manifestazione

te

QUESTURA DI **Al Signor Questore di..... (1)**

Preavviso di pubblica manifestazione
ai sensi dell'art. 18 T.U.L.P.S. 773/31

Il sottoscritto / La sottoscritta

Cognome	Nome	Data di nascita
Comune di nascita	Provincia o Nazione	Comune di residenza
Via /Piazza e numero civico	Recapito telefonico	Tipo di documento
Numero del documento	Autorità che ha rilasciato il documento	Data di rilascio
Nella qualità di _____		

are presente che:

moralità e sanità pubblica, potrà impartire prescrizioni
nifestazione.

gli organizzatori od i promotori dall'obbligo di munirsi
l'atto richieste da specifiche disposizioni di legge per
lici spettacoli, gare sportive, ecc.).

azioni non potranno essere variate rispetto a quanto
dei tempi di legge (3 giorni) e previa nuova comuni-

**elle norme vigenti in materia di pubbliche manife-
. 18 e successivi del T.U.L.P.S.**

Cognome	Nome	Data di nascita
Comune di nascita	Provincia o Nazione	Comune di residenza
Via /Piazza e numero civico	Recapito telefonico	Tipo di documento
Numero del documento	Autorità che ha rilasciato il documento	Data di rilascio
Nella qualità di _____		

Comunica che in data (2) _____ dalle ore _____ alle ore _____
si terrà una (3) manifestazione/processione/corteo/sit-in presso _____
previsione numerica dei partecipanti _____
percorso (nel caso di processione o di corteo) _____

La manifestazione si svolgerà senza costituire intralcio al traffico (veicolare e non). Il dichiarante sa che il presente avviso è accettato con riserva.

motivo della manifestazione _____

Dichiara, altresì, di avere richiesto il consenso scritto alla seguente Autorità _____

*Timbro del soggetto
promotore/attuatore della
manifestazione*



CITTA' DI TORINO

**CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
AREA EVENTI DELLA CITTA'**
Ufficio Manifestazioni Temporanee

**MOD. 119
allegato B**

*Indicare numero
progressivo mod. 119
allegato A
n°*

**SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INZIO ATTIVITA' DI VENDITA IN VIA
TEMPORANEA PER LA PARTECIPAZIONE DI OPERATORI/TRICI PROFESSIONALI
A MANIFESTAZIONI CITTADINE**

Compilazione a cura dell'Operatore/Trice Professionale

N.B.: Il presente modulo va consegnato direttamente all'organizzatore della manifestazione, il quale è l'unico soggetto autorizzato alla trasmissione tramite PEC all'Amministrazione Comunale.

L'organizzatore, prima dell'invio delle SCIA, deve apporre il timbro di verifica sul presente modulo (in alto a sinistra) e indicare il numero progressivo assegnato all'operatore sul mod. 119/A elenco partecipanti (in alto a destra).

Il/La sottoscritto/a :





LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SAFETY

...a cura dell'organizzazione...

adeguato numero di operatori, appositamente formati, con compiti di accoglienza, instradamento, regolamentazione dei flussi anche in caso di evacuazione, osservazione ed assistenza del pubblico



Operatori, appositamente formati, con compiti di accoglienza, instradamento, regolamentazione dei flussi anche in caso di evacuazione, osservazione ed assistenza del pubblico.

Operatori di sicurezza [...] rischio incendio elevato con attestato d'idoneità tecnica.

Stewarding (reso nell'ambito delle manifestazioni calcistiche, regolato dal D.M. 8 agosto 2007)

Servizio di assistenza e controllo nell'ambito delle attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento, disciplinato dal D.M. 6 ottobre 2009 (ex buttafuori)



3 giugno 2017 – Piazza S. Carlo, Torino – Finale di Champions League



1527 FERITI - 2 MORTI

Federico, 27 anni, SOLDATO e STUDENTE
IN INFERMIERISTICA

Persona formata e addestrata nella
gestione delle emergenze, protegge e
soccorre Kelvin, 3 anni,

Argomenti della formazione

Aspetti generali

- **Scenari dell'emergenza e la gestione del singolo scenario**
- **Comunicazione, gestione dei conflitti, valore dei comportamenti**
- **Cenni sulla prevenzione degli incendi e l'attività antincendio**
- **Cenni sul pronto intervento sanitario**
- **Cenni sulle tecniche di gestione delle masse**
- **Nozioni base ai fini dell'assistenza a persone diversamente abili**
- **Gestione delle situazioni critiche**

Argomenti della formazione

Aspetti tecnici

- **Utilizzo dei sistemi di comunicazione (apparati radio radio-ricetrasmittenti, ecc.)**
- **Impianti di diffusione sonora o visiva**
- **Tecniche di segnalazione dei fatti di rilievo alle forze di polizia**

Argomenti della formazione

Aspetti specifici

- **Gestione ed organizzazione dell'evento**
- **Modalità di attuazione del piano per il mantenimento delle condizioni di sicurezza e dell'organizzazione dell'area dell'evento e zone limitrofe**
- **Il piano di gestione delle emergenze dell'evento**
- **Verifiche in loco con sopralluogo nell'area dell'evento**

BRIEFING

Al fine di strutturare al meglio l'attività degli operatori eventi, devono essere previsti, dei **momenti specifici di condivisione**



Pronto Soccorso

Responsabile _____

tel. _____

Addetto al defibrillatore _____

Cellulare _____

Antincendio

Responsabile _____

tel. _____

Protezione Civile

Responsabile _____

tel. _____

Altri punti di assistenza

Distribuzione acqua _____

Responsabile _____

tel. _____

Varie

Responsabile _____

tel. _____



Safety Card Operatore

Modello AiFOS®



Località _____

Altri riferimenti logistici _____

Forze dell'Ordine

Responsabile _____

tel. _____

Vigilanza Urbana

Responsabile _____

tel. _____



Accoglienza

Responsabile _____

tel. _____

Rilevazione numeri presenze

Responsabile _____

tel. _____

Transenne

Responsabile _____

tel. _____

Settore 1

Responsabile _____

tel. _____

Settore 2

Responsabile _____

tel. _____

Settore 3

Responsabile _____

tel. _____

4

Ingresso

Responsabile _____

tel. _____

Uscita

Responsabile _____

tel. _____

Uscite di emergenza

Responsabile _____

tel. _____

Altoparlante

Responsabile _____

tel. _____

Operatore radio-voce

Responsabile _____

tel. _____

Illuminazione

Responsabile _____

tel. _____

2



Il Decreto del 7 agosto 2012, nell'articolo 1 definisce che:

• Il "**Tecnico abilitato**" è: *professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze. In parole povere è l'ingegnere, l'architetto, il geometra o perito iscritto al proprio albo professionale.*

• Il "**Professionista antincendio**" è: *professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze ed iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Cioè è quel professionista già iscritto al proprio albo professionale ma che ha superato gli esami previsti dal Decreto legislativo 139 del 2006 (ex legge 818/84). Questi corsi permettono di elevarsi un gradino sopra al tecnico abilitato perchè permettono di apporre la propria firma su una serie di atti previsti dalla legislazione antincendio che il semplice ingegnere non può porre.*

Le modalità di accesso agli esami sono date dal **DM 5 agosto 2011** "Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.»

C.P.P. – art. 40 c. 2

*Qualora nel corso di una pubblica manifestazione si verifichi un evento dannoso, dal banale ferimento fino alla morte di uno spettatore, l'Autorità Giudiziaria è chiamata ad individuare le cosiddette «**posizioni di garanzia**», ovvero **deve identificare su chi gravasse l'obbligo di impedire l'evento, morte o lesione che sia, e quali misure doveva porre in essere per evitarlo.***

Lo prevede l'articolo 40, comma 2 del nostro codice penale: «Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo».

(cit. Franco Gabrielli)

D.Lgs. 81/08 art. 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi

Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b) datore di lavoro, d) dirigente* ed *e) preposto*, gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

DECRETO-LEGGE 14 giugno 2019, n. 53

Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

(GU n.138 del 14-6-2019) Vigente al: 15-6-2019

Art. 5-bis.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e fuori dai casi di cui agli articoli 6-bis e 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, chiunque, **nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l'incolumità delle persone o l'integrità delle cose, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, è punito con la reclusione da 1 a 4 anni.».**

AiFOS

Associazione Italiana Formatori ed
Operatori della Sicurezza sul Lavoro

safetyexpo | 2023

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

www.aifos.it

